



Repertorio n. 39026

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per i lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 2 - 1° Stralcio - CUP E37B15000200000 - CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilasedici (2016) questo giorno quattordici (14) del mese di settembre, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 :

- dott. arch. Adriano Giangolini, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 15 del 30 giugno 2016 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Andrea Miatto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30 giugno 1974 e residente a Resana (TV) in via Siese n. 18, codice fiscale MTTNDR74H30C111D, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Amministratore unico della ditta MAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Siese n. 16 – 31023 Resana (TV), giusto quanto risulta dalla

visura del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno, effettuata tramite collegamento informatico, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 559 del 10 dicembre 2015 veniva approvato, a termini del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto esecutivo per i lavori di rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 2 – 1° stralcio, redatto dal progettista ing. Federico Fabbri del Settore Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di € 900.000,00 suddiviso come segue:

- Lavori a misura (compresi oneri della sicurez. inclusi e costo manodopera)	€ 662.982,92
- Costo della sicurezza inclusi nei prezzi (lavori a misura)	€ 10.638,63
Totale lavori a misura a base d'asta (al netto dei costi della sicurezza)	€ 652.344,29
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Iva su lavori (22% su € 662.982,92 )	€ 145.856,24
- Imprevisti e arrotondamento (iva compresa)	€ 7.401,19
- Lavori,forniture e servizi in economia (iva compresa)	€ 5.000,00
- Rilievi accertamenti ed indagini	€ 1.000,00
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
- Acquisizione aree o immobili ed indennizzi	€ 0,00
- Accantonamento art 133 del codice	€ 0,00
- Spese tecniche relative alla progettazione ed attività necessarie art. 16 c 1 punto 7 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi)	€ 40.000,00

- Spese tecniche relative alla progettazione ed attività necessarie art. 16 c 1 punto 7 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi) RELAZIONE SPECIALISTICA	€ 11.500,00
- Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, verifica e validazione art. 16 c 1 punto 8 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi)	€ 1.000,00
- Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater D.lgs 163/06	€ 13.259,66
- Collaudo	€ 5.000,00
- Pubblicità per appalto	€ 2.000,00
- Spese di cui all' articolo 92 comma 7 bis del D.Lgs 163/06 e art. 57 del D.P.R. n. 207/10	€ 3.000,00
- Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
- Spese per pubblicità opere artistiche	€ 0,00
- Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
- Accantonamento per transazioni, accordi bonari	€ 0,00
<b>Totale complessivo somme a disposizione</b>	<b>€ 237.017,09</b>

**TOTALE PROGETTO** € 900.000,00

- la spesa in questione è finanziata con imputazione al capitolo 0901.22.330, impegno n. 2016/227, Siope 2118;

- con determinazione a contrattare n. 2264 del 16 dicembre 2015 del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e art. 55, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e per la stipulazione del contratto, suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso	Importo contrattuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Oneri di sicurezza</i>	
<b>€ 652.344,29</b>	<b>€ 10.638,63</b>	<b>€ 662.982,92</b>

- Responsabile unico del presente procedimento è il geom. Bruno Agostinelli

- U.O. Porto e Difesa della Costa - Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, che ha proceduto in data 3 dicembre 2015 alla validazione del progetto, a termini dell'art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- Progettista e Direttore dei Lavori è l'ing. Federico Fabbri del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- a seguito di gara esperita mediante procedura aperta in data 25 maggio 2016, la migliore offerta è risultata quella della ditta **MAC COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in via Siese n. 16 – 31023 Resana (TV), con il ribasso del 27,203% sull'importo a base d'asta di € 652.344,29, esclusi oneri per la sicurezza di € 10.638,63, non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale;
- il presente progetto è così codificato: CUP E37B15000200000 – CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671;
- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:
  - Attestazione SOA per categoria OG7, cl. III;
  - visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
  - ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
  - che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;
  - divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. 1279 del 18 luglio 2016 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, si

disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta MAC Costruzioni S.r.l., per un totale contrattuale di € 485.525,70, di cui € 474.887,07 per lavori al netto del ribasso del 27,203%, oltre ad € 10.638,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art.79 comma 5 lett. a) l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 21 luglio 2016, Prot. n.48342, alle altre ditte concorrenti;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 21 luglio 2016;

-che ai sensi dell'art.88 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. le disposizioni di cui al Titolo IV-capo I-"Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" non si applicano ai lavori svolti in mare;

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- che ai fini del presente contratto, il sig. Andrea Miatto quale legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta **MAC COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in via Siese n. 16 – 31023 Resana (TV), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante, accetta i lavori di rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 2 – 1° stralcio, in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € 485.525,70 (euro quattrocento ottantacinquemila cinquecentoventicinque virgola settanta centesimi), di cui:

-€ 474.887,07 per lavori al netto del ribasso del 27,203%;

-€ 10.638,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

#### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

**a)** Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs n. 163/2006;

**b)** Capitolato Speciale d'Appalto;

**c)** Elenco prezzi unitari;

**d)** Relazione Tecnica Illustrativa;

**e)** Relazione geotecnica;

**f)** Cronoprogramma;

**g)** i seguenti elaborati grafici progettuali:

TAV 1 Inquadramento;

TAV 1.1 Stralcio PRG;

TAV 2 Evoluzione linea costa;

TAV 3 Confronto immagini satellitari;

TAV 4 Stato Di Fatto Planimetria Lotto 2° - 1° Stralcio;

TAV 5 Planimetria stato attuale rilievo batimetrico;

TAV 6 stato di progetto planimetria 2 Lotto - 1° Stralcio;

TAV 7 Sezioni trasversali delle opere di progetto - Calcolo dei volumi;

TAV 8 Planimetria tracciamenti;

**h)** Deliberazione di Giunta Comunale n. 559 del 10 dicembre 2015, di approvazione del progetto esecutivo;

**i)** Determinazione a contrattare n. 2264 del 16 dicembre 2015 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;

**l)** Verbale di gara ;

**m)** Determinazione n. 1279 del 18 luglio 2016 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, di aggiudicazione definitiva;

**n)** dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

### **Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori**

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 90 (novanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi .

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 26 del D.M. 145/2000

### **Art. 4 – Penali**

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori in argomento verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale).

### **Art. 5 – Contabilizzazione dei lavori**

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.



Ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.L. n. 210 del 30/12/2015 convertito con Legge n. 21 del 25/02/2016 nonché dell'articolo 8 comma 3-bis del D.L. 31/12/2014 n. 192, convertito in legge 27/02/2015 n.11, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione. Qualora sia stata erogata l'anticipazione sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente**

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni e necessarie recinzioni per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore.

Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri per l'impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al Dec. Leg.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'effettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete idrica e del gas; inoltre tutte le verifiche, prove preliminari degli impianti tecnologici, e quelle di collaudo, effettuate con apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dall'Impresa;

- a fornitura e posa in opera, ovunque sia necessario, di apposite targhette, nel numero, tipo e dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, occorrenti per facilitare l'esercizio degli impianti tecnologici anche a chi ne abbia seguita la costruzione;

- la redazione delle pratiche e degli elaborati da inoltrare alla locale sezione ISPELS, USL, o altri enti, per le verifiche e collaudo degli impianti e per il rilascio dei relativi nullaosta;

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto. La ditta appaltatrice è tenuta a rispondere in maniera tempestiva (entro la giornata) alle richieste di intervento della D.L.,

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'0,5‰ (zero cinquanta per mille dell'ammontare netto contrattuale).

#### **Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

#### **Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 200.000,00 (duecentomila) (al netto del ribasso), dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi soltanto dopo che saranno pervenute da parte degli Enti previdenziali ed assistenziali le certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli Enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, e dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'Art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purchè la variazione sia contenuta nel 20%.

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa di Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore-.

#### **Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E37B15000200000 – CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pe-

cuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo**

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 40, comma 7 e articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di €. 83.524,99 (euro ottantatremilacinquecentoventiquattrovirgolanovantanovecentesimi centesimi), mediante polizza fidejussoria n.2136321 della Compagnia Coface - Agenzia di Padova (026), via S. Crispino, n.28 35129, emessa in data 1/08/2016.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

All'Appaltatore è stata restituita la cauzione provvisoria di € 6.630,00 (euro seimilaseicento trenta virgola zero centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 13 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dell' art. 125 del DPR 207/2010, la ditta Appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma da assicurare alla Sezione A Partita 1 deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma da assicurare alla partita 2 dovrà essere pari ad euro 100.000,00 (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica). Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004).

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto.

**Art. 14 – Termini di operatività delle garanzie**

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 113 e



129 del D.Lg. 163/06 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

#### **Art. 15 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti attività imprenditoriali:

*- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.*

#### **Art. 16 – Lavorazioni da subappaltare**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., di subappaltare i seguenti lavori Categoria prevalente OG7: opere marittime e lavori di dragaggio, noli nei limiti di legge del 30%.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullità assoluta dello stesso contratto;

- l'affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di detta disposizione;

- l'Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d'avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

**Art. 17 – Risoluzione del contratto e controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i , che dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice saranno definite e decise dal competente giudice ordinario - Foro Pesaro.

**Art. 18 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente.

**Art. 19 - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 20 – Trattamento dati personali**

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 21- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.207/210 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

#### **Art. 22 – Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatrice che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di €. 2.282,41 (euro duemiladuecentoottantaduevirgolaquarantunocentesimi), di cui € 2.037,41 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

#### **Art. 23 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- MAC COSTRUZIONI S.r.l. - n. 03962380287;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, composto di n. 21 pagine, che le parti hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice della Amministrazione Digitale.

Arch. Adriano Giangolini

sig. Andrea Miatto

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5° - LL.PP. - URBANISTICA

**RIFIORIMENTO DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE SCOGLIERA  
EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL PORTO DI FANO E BAI  
METAURO. - LOTTO 2° - 1° STRALCIO**

**CUP E37B15000200000**

## PROGETTO ESECUTIVO

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Progetto Esecutivo  
Dott. Ing. Federico Fabbri  
Collaboratori  
Geom. Alessandro D'Angeli

### CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA:

Dott. Ing. Alessandro Mancinelli  
Collaboratore  
Dott. Ing. Elisa Seta

### DIREZIONE DEI LAVORI:

Dott. Ing. Federico Fabbri  
Direttori Operativi  
Geom. Alessandro D'Angeli  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA:  
da definire

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Bruno Agostinelli

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Prot.:

Data:  
Dicembre 2015

File:

Aggiornamenti:

## Indice capitolato speciale d'appalto

PARTE PRIMA	5	
Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO		5
Art.2. CONDIZIONI GENERALI		5
Art.3. AMMONTARE DELL'APPALTO		6
Art.4. DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' D'APPALTO		6
Art.5. PREZZO CHIUSO		7
Art.6. DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI		7
Art.7. NUOVI PREZZI		7
Art.8. LAVORI IN ECONOMIA		7
Art.9. RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		8
Art.10. PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		8
Art.11. UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI		8
Art.12. SUBAPPALTO		8
Art.13. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO		9
Art.14. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA		9
Art.15. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI		9
Art.16. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA		9
Art.17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI E PENALI		9
Art.18. PENALI		10
Art.19. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE		10
Art.20. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI		10
Art.21. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI		11
Art.22. DANNI DI FORZA MAGGIORE		11
Art.23. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA		12
Art.24. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE		12
Art.25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI		13
Art.26. FALLIMENTO DELL'ESECUTORE		13
Art.27. PAGAMENTI IN ACCONTO		13
Art.28. CONTO FINALE		14

Art.29. REVISIONE DEI PREZZI	14
Art.30. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
Art.31. ANTICIPAZIONE	15
Art.32. CAUZIONE PROVVISORIA	15
Art.33. GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art.34. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	16
Art.35. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ESECUTORE	16
Art.36. PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE	17
Art.37. VARIAZIONE DEI LAVORI	17
Art.38. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	18
Art.39. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art.40. RECESSO DAL CONTRATTO	20
Art.41. TERMINI PER IL COLLAUDO	20
Art.42. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE	20
Art.43. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE	23
Art.44. CUSTODIA DEL CANTIERE	23
Art.45. CARTELLO DI CANTIERE	23
Art.46. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	23
PARTE SECONDA	24
Art.47. PROVENIENZA DEI MATERIALI	24
Art.48. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A GETTATA IN MASSI NATURALI	24
Art.49. QUALITA' DEI MATERIALI	25
Art.49.1. MASSI NATURALI	25
Art.49.2. GHIAIA PER RIPASCIMENTI	25
Art.50. TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAMENTI	25
Art.51. LIVELLO MEDIO DEL MARE	26
Art.52. ATTREZZATURE	26
Art.53. PRESCRIZIONI ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA	27
Art.54. MODALITA' DI MISURAZIONE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE	27
Art.55. COSTRUZIONE DELLE OPERE A GETTATA E LORO MISURAZIONE	27
Art.56. MODALITÀ SPECIFICHE DI ESECUZIONE DELLE OPERE	29



Art.57. SCAVI IN GENERE	29
Art.58. RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI	30
Art.59. OPERE PROVVISORIALI	30
Art.60. NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	30
Art.61. DIFETTI DI COSTRUZIONE	31

# PARTE PRIMA

(Descrizione delle lavorazioni)

## **Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di "Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 2 – 1° Stralcio" progetto esecutivo approvato con DGC n.....del..... Comune di Fano secondo gli elaborati del Progetto esecutivo approvato come sopra indicato.

La stima dei lavori oggetto dell'appalto ed a base d'asta ammonta a complessive € 652.344,28 (al netto dei costi della sicurezza) il cui importo verrà finanziato all'interno dello stanziamento complessivo di €. 900.000,00 da imputarsi al capitolo 0901.22.330.

## **Art.2. CONDIZIONI GENERALI**

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato Speciale d'Appalto stesso, è disciplinato:

- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici" (per quanto applicabile);
- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche (per quanto applicabile);
- dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n.270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95;
- la L.R n. n. 33/2008;
- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia;
- Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 e smi;
- norme relative alla navigazione nonché disposizioni della locale Capitaneria di Porto.
- Accordo di Programma sottoscritto dall' Amministrazione Comunale e la Regione Marche in qualità rispettivamente di Ente Avvalso e di Commissario straordinario delegato all'attuazione in data 12/02/2015
- Decreto Regionale n. 60/VAA del 03/08/2015 provvedimento "positivo di VIA con prescrizioni"
- LR n. 33/2008 e smi

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art.3. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro € 662.982,92, come risulta dal seguente prospetto:

- Lavori a misura (comprensivi oneri della sicurezza inclusi)	€ 662.982,92
- Costo della sicurezza inclusi nei prezzi (lavori a misura)	€ 10.638,63
- Costo della manodopera inclusi nei prezzi (lavori a misura)	€ 63.044,12
Totale lavori a misura a base d'asta (al netto dei costi della sicurezza e costo della manodopera)	€ 652.344,29

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 53 comma 4 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.e. e degli articoli 43, comma 7, e 118 del D.P.R. 270/2010 e s.m.e.

#### **Art.4. DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' D'APPALTO**

I lavori che dovranno essere realizzati consistono principalmente in:

Realizzazione di due setti di scogliere emerse in prosecuzione verso nord delle emerse esistenti e a quelle previste nel Lotto 1.

Per la descrizione estesa vale quanto riportato nella relazione tecnica e negli elaborati di progetto esecutivo approvati.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d'arte e l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e funzionante.

Per il dettaglio dei LAVORI A MISURA, si demanda ai Computi Metrici Estimativi, alle Relazioni generali, agli Elenchi prezzi ed agli elaborati grafici di progetto come approvati dal Comune di Fano

La descrizione dei lavori ed i contenuti dei documenti di progetto sono ritenuti idonei a consentire all'Appaltatore di valutare esattamente e compiutamente i lavori da eseguire. Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nella descrizione delle modalità esecutive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d'arte e l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e funzionante.

La Stazione Appaltante, per il tramite della direzione lavori, si riserva, durante l'esecuzione dei lavori, di consegnare, mediante Ordini di Servizio, quegli ulteriori disegni e quelle prescrizioni che riterrà necessari per l'esecuzione dell'opera.

La gara d'appalto verrà esperita tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la categoria di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 e la classifica di importo indicate nella sottostante tabella:

lavorazione	Cate-goria D.P.R. 207/2010	Clas-sifica	Qualificaz.ne obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	III	SI	€ 662.982,92		prevalente	Si – fino al 30%

All'appalto dei lavori si procederà a mezzo procedura aperta in base a quanto previsto dall'Art. 55 e seguenti del D.Lgs 12/04/2006 n°163. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) del D.Lgs 12/04/2006 n° 163, e per la valutazione della soglia di anomalia, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i.

#### **Art.5. PREZZO CHIUSO**

Ai lavori oggetto del presente appalto si applica la disciplina economica per l'esecuzione dei lavori pubblici prevista all'art.133 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.e i.

Ai sensi dell'art.133, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.e i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

## **Art.6. DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI**

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari offerti dall'Impresa Appaltatrice nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" ed eventualmente corretti ai sensi dell'art. 119 del DPR n° 207/2010 (al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a misura : tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa Appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

## **Art.7. NUOVI PREZZI**

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati ed approvati in conformità all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Saranno a carico dell'Esecutore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

## **Art.8. LAVORI IN ECONOMIA**

A termini di contratto non sono previsti lavori in economia.

## **Art.9. RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

## **Art.10. PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione, soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza" in quanto al momento della progettazione esecutiva non è possibile prevedere, viste le lavorazioni previste nello stesso progetto, la presenza di più imprese (art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e smi).

Comunque il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008. L'appaltatore è comunque obbligato, per quanto applicabili in considerazione della natura dei lavori, ad adottare le

misure conformi alle prescrizione di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amm.ne appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- 1 - il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 131 (comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06;
- 2 - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Nel caso, nel corso dell'esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 commi 4-5. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei Lavori il nominativo del "Preposto" (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs 81/2008. L'appaltatore, tramite il "Preposto", è tenuto a vigilare sull'osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della propria impresa. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della compatibilità rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

La stima dei costi ordinari della sicurezza è riportata sul computo metrico estimativo.

È a cura del responsabile dei Lavori la verifica di idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori ai sensi dell'art. 90, c. 9, Art. 97 e All XVII D.Lgs. 81/08.

### ***Art.11. UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI***

L'ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n° 207/2010, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

“Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 2 1^ Stralcio Il Direttore dei Lavori è il Dott. ing. Federico Fabbri, il quale si avvale dei seguenti assistenti alla direzione lavori:

1. Geom. Alessandro D'angeli con funzione di Direttore Operativo

### ***Art.12. SUBAPPALTO***

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 Del D.Lgs. 163/2006 e smi

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

### ***Art.13. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO***

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge vigente

### ***Art.14. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA***

Qualora l'Amm.ne appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata prima che venga emesso il certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 ed a condizione che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amm.ne stessa e senza ledere i patti contrattuali.

A tal fine l'organo di collaudo redige, ai sensi dell'art. 230 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 apposito verbale sottoscritto oltre che dall'Impresa Appaltatrice anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

#### **Art.15. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutte quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino comunque necessari per l'esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che l'Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

#### **Art.16. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.P.R. n. 207/2010.

La misurazione dei lavori a misura verrà effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza dell'Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove è possibile ed a seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicità.

La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i relativi prezzi unitari dell'elenco di cui all'art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei quali s'intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalità di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

#### **Art.17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI E PENALI**

Il tempo utile massimo per dare completamente ultimati tutti i lavori oggetto del presente Capitolato, resta fissato in giorni 90 (diconsi novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 10.

Il termine di ultimazione di cui al presente articolo può essere prorogato per cause non imputabili all'Impresa riconducibili a circostanze eccezionali ed imprevedibili. Detto tempo utile tiene conto di giornate con condizioni meteo-marine avverse nella misura di 25 giorni. Si considerano condizioni meteo marine avverse e quindi non lavorabili, quelle generate da un'onda significativa di altezza Hm0 (media giornaliera) uguale o superiore a 1,00 ml, registrata attraverso la boa ondometrica di Ancona, della Rete Ondometrica Nazionale (RON) e con direzione del moto ondosso compreso tra i 315°N (direzione nord ovest) e 180°N (direzione sud). Tali dati sono desumibili consultando il sito Internet [www.envirtech.org/service\\_main.htm](http://www.envirtech.org/service_main.htm). Nel caso di disattivazione di tale strumento meteo-marino, per il conteggio delle giornate meteo-marine avverse, potrà farsi riferimento ai dati desunti dalle osservazioni visive dei preposti al controllo delle opere e/o dal libro di bordo dei mezzi marittimi qualora impiegati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai casi di fermo del mezzo dovuto a condizioni meteo-marine avverse come sopra definite.

In ogni caso, sarà cura dell'impresa con apposite comunicazioni, dichiarare i giorni di non operatività per cause meteo marine avverse attraverso l'immediata comunicazione, via fax o via email all'Ufficio di D.L., da effettuarsi obbligatoriamente entro le ore 10 della mattina del giorno stesso dichiarando che i mezzi impiegati per i lavori di che trattasi, rimarranno inattivi per le cause suddette. Non verranno prese in considerazione quelle comunicazioni ricevute oltre il termine suddetto. Sarà cura dei preposti al controllo delle opere della D.L. verificare quanto dichiarato dall'Impresa.

#### **Art.18. PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra stabilito il responsabile del procedimento provvederà ad applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del codice degli appalti, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori presentato dall'impresa e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

L'ammontare della penale verrà dedotta dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o, qualora non sia sufficiente questo ultimo, trattenuta sulla cauzione.

## **Art.19. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Le varianti sono ammesse esclusivamente nei casi e modi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.

## **Art.20. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI**

**La data di inizio lavori sarà stabilita tenendo conto dell'andamento dei lavori relativi al “Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e baia Metauro Lotto 1” approvato con D.G.C. n. 491 del 17/11/2015.**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

L'esecutore deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.11 del DPR n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 153 del DPR n.207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 154 del DPR n.207/2010 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 157 del DPR n.207/2010. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del DPR n.207/2010.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare, entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla data di stipula del contratto, un “programma esecutivo” ai sensi dell'art.43 comma 10 del DPR n.207/2010 in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Nel caso in cui si proceda alla “consegna della prestazione” prima della stipulazione del contratto, il “programma esecutivo” dovrà essere presentato in tale sede di “consegna della prestazione”.

Il programma esecutivo dovrà essere espressamente accettato dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento. La sua mancata consegna nel termine prescritto dal presente articolo, conferisce alla stazione appaltante il potere di dichiarare risolto il contratto in danno dell'aggiudicatario.

7 Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Esecutore.

## **Art.21. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Ai sensi degli articoli n. 158 comma 1 e 159 del DPR n.207/2010, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del DPR. n.207/2010, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'esecutore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, DPR. n.207/2010, si procede a norma del successivo art. 190 del DPR n.207/2010.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 (quarantacinque) giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, DPR. n.207/2010.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158, 159 e 160 del DPR. n.207/2010.

Ai sensi dell'art. 159 comma 8 e successivi del DPR n.207/2010, qualora l'esecutore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L'esecutore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'esecutore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

E' comunque prevista la sospensione dei lavori, così come prescritto dalle autorizzazioni ambientali, e per motivi di sicurezza legati alla balneazione, dal 1 maggio al 30 settembre compresi di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 24 del D.M. 145/2000 si conviene espressamente che tra le cause di forza maggiore o altre circostanze speciali rientra l'emanazione di provvedimenti da parte dell'Autorità marittima che impediscono l'esecuzione dei lavori; la sospensione dei lavori per la suddetta causa esclude l'applicazione di quanto previsto al comma 4) dello stesso articolo.

## **Art.22. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR n.207/2010 Per cui nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni da quello dell'evento a pena di decadenza del diritto di risarcimento

L'Esecutore è tenuto ad eseguire con precedenza sugli altri lavori, salvo diverse disposizioni da parte della D.L., le opere a gettata previste in progetto anche secondo le sagome provvisoriale necessarie per le fasi costruttive, nonché eventuali interventi di opere aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione Lavori. In qualsiasi caso l'Esecutore, ove possibile, è tenuto ad eseguire con precedenza le nuove scogliere rispetto ai lavori di salpamento delle scogliere esistenti al fine di assicurare comunque il necessario ridosso per i litorali retrostanti rispetto alle mareggiate più intense. In particolare il fronte di avanzamento delle nuove opere a gettata dovrà assicurare un sufficiente ridosso, nei confronti degli eventi meteomarinari estremi, rispetto alle opere da demolire e salpare; in qualsiasi caso si dovrà riscontrare una distanza tra i due fronti delle lavorazioni (nuove opere a gettata e demolizioni/salpamenti) superiore a 30 m. Nelle fasi di avanzamento delle nuove opere, la massima distanza che deve intercorrere tra la sezione finita delle nuove scogliere e la sezione di estremità delle demolizioni e salpamenti, non deve essere superiore a 10 m.

E' onere dell'Esecutore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme (ad esempio tramite convenzione con l'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad un'adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.



### **Art.23.           PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA**

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR. n.207/2010, l'esecutore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un proprio programma esecutivo dettagliato anche indipendente dal crono programma di cui all'art.40 comma 1 del DPR n.207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del DPR. n.207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni imprevedute ed imprevedibili.

Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del DPR. n.207/2010, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Il programma esecutivo dei lavori dovrà comunque prevedere la sospensione dei lavori, così come prescritto dalle autorizzazioni ambientali, per motivi di sicurezza legati alla balneazione, dal 1 maggio al 30 settembre compresi di ogni anno.

### **Art.24.           INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per le cave di approvvigionamento, l'esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'esecutore e il proprio personale dipendente;

h) le modalità e gli oneri necessari per l'apertura di eventuali cave di prestito per opera pubblica (ai sensi della L.R. n.71/97, art. 6 comma 2, lett. e - "Direttiva per le cave di prestito") sono interamente a carico dell'aggiudicatario, il quale non potrà chiedere alcuna proroga sui tempi contrattuali a seguito di eventuali ritardi dovuti al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

#### **Art.25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo dell'esecutore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'esecutore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo esecutore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'apposito articolo del presente capitolato (Penali), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora specificata nello stesso articolo.

Sono a carico dell'esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

#### **Art.26. FALLIMENTO DELL'ESECUTORE**

In caso di fallimento dell'esecutore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135 e 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii

#### **Art.27. PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'esecutore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamenti secondo le seguenti modalità:

- Il pagamento dei SAL avverrà quando l'Esecutore avrà maturato l'importo di € 200.000,00 (euro duecentomila), al netto del ribasso d'asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo;

Potrà derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura riguardi il pagamento della rata di saldo o nel caso in cui l'esecuzione del presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni solari (ad esempio le sospensioni previste dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, i direttori dei lavori emettono lo stato di avanzamento dei lavori e i responsabili del procedimenti emettono, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.

Le Amministrazioni, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DPR. n.207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni (escluso il periodo di fermo cantiere di cui sopra), per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

#### **Art.28. CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo relativo ai pagamenti (Pagamenti in acconto), del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui alla rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.124 del DPR n.207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo ai sensi dell'art.141, comma 3 del DPR n.163/2006

#### **Art.29. REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

#### **Art.30. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### **Art.31. ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 è prevista l'anticipazione. Se richiesta dall'appaltatore si applicano le norme riportate nell'art.140 del DPR n.207/2010.

Ed in particolare sull'importo di ogni certificato di pagamento sarà operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **Art.32. CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., è richiesta una cauzione provvisoria, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

### **Art.33. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dell'articolo 123 del DPR. n.207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'esecutore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art.34. RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo precedente relativo a "cauzione provvisoria" e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo precedente relativo a "garanzia fideiussoria o cauzione definitiva" sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. , 2 In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo n.63 del DPR n.207/2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) l'esecutore abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla III;

b) l'esecutore sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'esecutore abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

### ***Art.35. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ESECUTORE***

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. (C.A.R.)

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del DPR n.207/2010, l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro di cui il 70% per opere oggetto del presente intervento e il 30% per opere preesistenti. Tale polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'esecutore

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dall'articolo 128, del DPR. n.207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il pagamento della rata di saldo verrà disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. La suddetta garanzia fideiussoria è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 124 del DPR. n.207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

### **Art.36. PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

Ricadendo i lavori in ambito demaniale marittimo tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni, , si intendono di proprietà dell'Amministrazione e pertanto saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'esecutore nell'ambito delle stesse aree di cantiere per poi essere eventualmente misurati o pesati o comunque quantificati e ricollocati in opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

L'esecutore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

### **Art.37. VARIAZIONE DEI LAVORI**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e dall'art.161 del DPR n.207/2010.

Nello specifico per quanto riguarda i lavori del Lotto 1 in considerazione della natura del finanziamento ( legge 191/2009 – legge 116/2014 - Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 Accordo Integrativo del 15/10/2014) qualora in corso d'opera si verificano condizioni tali da indurre il direttore dei lavori a proporre una variante al progetto approvato, il RUP ne dà tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore.

La variante è soggetta all'approvazione del Commissario o del Soggetto Attuatore, che provvede con decreto.

L'Ente Attuatore, per le eventuali varianti in corso d'opera, il cui importo ecceda il 5 % dell'importo di contratto, fermo restando l'importo massimo utilizzabile limitato al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito, deve richiedere il preventivo assenso al Commissario, per la redazione delle perizie nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), ed e) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'esecutore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'esecutore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto;
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo

### **Art.38.                    *CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA***

Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 207/2010, l'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'esecutore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 5, del DPR n.207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.14 del Dlgs 81/2008, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla

tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

### **Art.39. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. per come stabilito dal DLgs 81/2008.

Nei casi di cui all'art. 135 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.(risoluzione per reati accertati), l'esecutore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

Nei casi di cui all'art. 137 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 138 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento – nel comunicare all'esecutore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

### **Art.40. RECESSO DAL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.



#### **Art.41. TERMINI PER IL COLLAUDO**

Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo, ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

Ai sensi dell'art. 219 del DPR n.207/2010, e dell'art. 141 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria che dovrà essere corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, non comporta lo scioglimento dell'esecutore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.

L'esecutore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

#### **Art.42. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE**

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00 (per le parti ancora vigenti), a quelli del DLgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e a quelli del DPR n.207/2010, e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1.1 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- 1.2 gli eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 1.3 l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'esecutore a termini di contratto;
- 1.4 il prelievo di campione di materiale da sottoporre a alle prove come previste dalla parte seconda del presente capitolato;
- 1.5 le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 1.6 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore;
- 1.7 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 1.8 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- 1.9 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'esecutore si obbliga a

- concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 1.10 i rilievi topografici, batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia della D.L. compresi i rilievi di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> pianta, quando richiesti o ai soli fini del monitoraggio delle opere eseguite e degli effetti che le stesse possono comportare;
- 1.11 l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 1.12 la fornitura e manutenzione di recinzioni corredate di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 1.13 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 1.14 cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione; su posizioni indicate dalla D.L. dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i contravventori.
- 1.15 le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore riterrà necessari a suo insindacabile giudizio;
- 1.16 le spese per l'esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi di:
- mezzi terrestri (automobili, fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi etc.);
  - topografo, del quale fornirà il curriculum e la D.L. dovrà, esplicitamente, accettare o rifiutare il tecnico proposto;
  - aiuti del topografo quali: piloti dei mezzi marittimi, autisti etc.;
  - strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, sia a mare che a terra, ad esempio Gps differenziale con sistema RTK, ecoscandaglio idrografico, teodolite etc.;
  - restituzione su supporto informatico. Dovranno essere indicate le strisciate originali e l'interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m;
  - determinazione del livello medio mare utilizzando i dati rilevati dai mareografi della Rete Mareografica Nazionale (vedi art. Danni di forza maggiore) o installando un mareografo e rilevando le misure per almeno 15 giorni;
  - determinazione della linea di riva prima dell'inizio dei lavori e successivamente su indicazione del direttore dei lavori;
  - determinazione di un caposaldo, la cui posizione sarà indicata dalla D.L., collegato alla rete del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso operazioni di livellazione geometrica dal mezzo avente le caratteristiche elencate di seguito;
  - i tratti di livellazione dovranno essere eseguiti in andata e ritorno; la discordanza tra il dislivello in andata e in ritorno, tra caposaldo e caposaldo, non dovrà superare la seguente tolleranza:  **$T = 5 \sqrt{L}$  mm. (con L = lunghezza del tratto espressa in Km)**
  - nel caso in cui le discordanze risultassero superiori alla tolleranza, si dovrà ripetere la misura del tratto. A tal fine sarà sufficiente la ripetizione della sola andata (o del solo ritorno) purché la discordanza con la precedente misura sia in tolleranza.
  - le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e la ditta ha l'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi d'opera che in personale, ritenendosi tale onere compreso nel prezzo unitario indicato.
  - la ditta provvederà ad inviare alla D.L. con periodicità che le verrà richiesta i files riportanti le misure eseguite in tale periodo di tempo.

- è data facoltà alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in forma numerica, secondo quanto detto in precedenza, durante le operazioni di rilievo.

1.17 L'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

1.18 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riterrà opportuno prescrivere in fase esecutiva;

1.19 L'esecutore dovrà adeguarsi alle norme vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza del personale di cantiere;

1.20 L'esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia, Capitaneria, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle lavorazioni, fissi ed invariabili, di cui all'apposito articolo (Ammontare delle opere e categoria di lavoro) del presente capitolato.

#### **Art.43. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE**

L'esecutore è obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, DPR. n.207/2010);

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt.181 e 185 del DPR n.207/2010);

c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186 del DPR n.207/2010);

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187 del DPR n.207/2010);

L'esecutore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica e riprese video digitali, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica e riprese video digitali, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

#### **Art.44. CUSTODIA DEL CANTIERE**

Ai sensi degli artt. 5 (commi 2 e 3) e 6 del Cap. Gen. n. 145/00 e dell'art.32 comma 3 del DPR n.207/2010 (ex art.1 del DM 145/2000), è a carico e a cura dell'esecutore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Esecutore. Ciò anche durante i periodi di sospensione lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

**Art.45. CARTELLO DI CANTIERE**

L'esecutore deve predisporre ed esporre lungo il paraggio di intervento almeno tre esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

**Art.46. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, DPR. n.207/2010)

2 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

## PARTE SECONDA

(Specificazione delle prescrizioni tecniche relative al rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 2 – 1° Stralcio )

### **Art.47.            *PROVENIENZA DEI MATERIALI***

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

L'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante da ogni onere connesso con l'approvvigionamento dei materiali, qualora durante il corso dei lavori, le ditte fornitrici, le cave e le località ipotizzate dall'Impresa stessa in sede di formulazione dell'offerta di gara, dovessero rivelarsi impossibilitate od insufficienti a garantire la fornitura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente capitolato.

Inoltre resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di laboratorio, indagini di campo, autorizzazioni, aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi

### **Art.48.            *CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A GETTATA IN MASSI NATURALI***

Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) Pietrame misto di cava;
- b) Scogli (o massi) delle varie categorie di peso;
- 1^ categoria da kg 50 a kg 1000
- 2^ categoria da kg 1001 a kg 3000
- 3^ categoria da kg 3001 a kg 7000 ed oltre

Il pietrame misto di cava è costituito di materiale con pezzatura compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso compreso tra 50 e 500 kg e il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee, fornito sia via terra che via mare distribuito secondo una curva granulometrica il più possibile continua compresa nel fuso che è indicato dagli elaborati di progetto.

Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.

Nel caso specifico:

- per la formazione delle piattaforme di protezione dei fondali è previsto l'impiego di pietrame misto di cava posto in opera a qualunque profondità secondo le sezioni di progetto esecutivo TAV 8;
- per la formazione delle scogliere emerse è previsto l'impiego di massi di prima, seconda e terza categoria come indicato nei disegni esecutivi.

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico dei massi componenti la scogliera (eventualmente contraddistinta da porzioni e/o strati caratteristici come nucleo, strati filtro e mantellata) il singolo elemento lapideo deve comunque presentare un peso maggiore o uguale a  $0,5P$  e minore o uguale a  $1,5P$ ; riferendosi all'insieme degli elementi lapidei posti in opera almeno il 50% dei singoli elementi lapidei dovrà presentare un peso superiore a P; indicato con P85 il limite superiore del peso relativo all'85% degli elementi lapidei impiegati e con P15 il limite superiore del peso relativo al 15% degli elementi lapidei impiegati si dovrà comunque verificare che il parametro caratteristico di "grading" definito come radice cubica del rapporto tra i due pesi caratteristici, e pertanto calcolato tramite l'equazione  $(P85/P15)^{(1/3)}$ , sia compreso tra 1,5 e 2.

I singoli elementi non devono presentare notevoli differenze tra le dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la loro forma è definita dai rapporti di appiattimento  $b/a$  e di allungamento  $c/b$  (con  $a, b, c$  i lati del prisma inviluppo e  $a > b > c$ ), che devono sempre avere valori superiori a  $2/3$ .

Il grado di arrotondamento degli spigoli dovrà corrispondere almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi".

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche quelle di trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o magistero occorrente per il compimento dell'opera a regola d'arte.

L'Esecutore dovrà attenersi per l'esecuzione delle opere alle fasi riportate nelle tavole progettuali rispettando l'indicazione dei materiali da utilizzare.

## **Art.49. QUALITA' DEI MATERIALI**

### **Art.49.1. MASSI NATURALI**

I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all'acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve essere compreso fra 2.400/2.600 kg/mc. Non verranno accettati in cantiere massi con peso specifico inferiore a 2.400 kg/mc mentre l'eventuale materiale con maggior peso specifico (superiore a 2.600 kg/mc) sarà valutato dalla D.L. e computato con il peso specifico di 2.600 kg/mc.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, saranno disposte dalla D.L. seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D. 16 novembre 1939, n.2232).

In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:

- resistenza alla compressione:  $>500$  kg/cmq
- coefficiente di usura (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.11):  $< 7,5$  mm
- coefficiente di imbibizione:  $< 4\%$
- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio) perdita  $< 10\%$ .
- gelività (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.8).
- resistenza chimica agli olii, alle acque aggressive, stabile ai raggi solari.

### **Art.49.2. GHIAIA PER RIPASCIMENTI**

Tutti i ripascimenti dovranno essere effettuati con materiali ghiaiosi D50 maggiore o uguale 12 mm e comunque compatibili con le analisi granulometriche relative agli elaborati di VIA, mediante fornitura e spianamento di ghiaia proveniente da zone di litorale si sovrasedimentazione o da cava locale

## **Art.50. TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAMENTI**

Prima dell'inizio dei lavori l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Esecutore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Esecutore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Stazione Appaltante.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito negli articoli del presente capitolato.

L'Esecutore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Stazione Appaltante.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Esecutore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Esecutore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Esecutore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Stazione Appaltante, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico del concessionario.

#### **Art.51. LIVELLO MEDIO DEL MARE**

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto si intendono riferite al livello medio mare effettivo rispetto all'area di cantiere.

Per determinare praticamente il livello medio marino l'Esecutore dovrà riferirsi al caposaldo rappresentativo del sito di intervento secondo la modalità di seguito descritta:

- materializzazione di un caposaldo di riferimento preventivamente individuato sulla base delle disposizioni della Direzione Lavori;

- esecuzione di una campagna speditiva di misure mareografiche al fine di stabilire, su indicazione della D.L., la quota del caposaldo di riferimento rispetto al livello medio marino effettivo;

- la quota di questo caposaldo dovrà essere comunque riferita al caposaldo utilizzato dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso le operazioni elencate nel capitolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'esecutore".

L'Imprenditore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra ai suddetti capisaldi con riferimento ai mareografi di Ancona e di Pescara.

#### **Art.52. ATTREZZATURE**

La particolare conformazione dei luoghi e dei fondali marini garantiscono un'esecuzione dei lavori con mezzi marittimi.

a) Per le operazioni di movimentazione, sollevamento e posa in opera di materiali lapidei (scapolame e scogli), eseguite via mare:

- Motopontone con torretta di almeno 20t di portata;

d) Per pesatura materiali lapidei da porre in opera a misura:

- Pesa a bilico.

Le attrezzature sopra richieste debbono intendersi minime ed indicative. Resta inteso che qualora la loro consistenza risulti insufficiente l'Impresa, nel rispetto del crono-programma, provvederà ad aumentarne il loro numero.

L'impresa pertanto, qualora non le possedga, si procurerà, anche a nolo, dette attrezzature, utilizzandole per i lavori, anche su richiesta della direzione lavori, senza richiesta di alcun compenso aggiuntivo, oltre al pagamento a corpo dell'offerta da lei formulata.

L'impresa aggiudicataria dei lavori avrà comunque ampia facoltà di scelta sull'utilizzo dei mezzi e sulle modalità di esecuzione delle opere; la programmazione delle stesse potrà avvenire con la presentazione di un dettagliato cronoprogramma alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo rispetto alla consegna dei lavori, per la necessaria verifica ed approvazione

I mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere dovranno essere contrassegnati con una matricola d'identificazione. Per la contabilizzazione delle lavorazioni da effettuare a misura (pietrame misto di cava), tali mezzi saranno stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in condizioni di mare calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento della

immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'esecutore ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L'Esecutore è tenuto ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire.

#### ***Art.53.           PRESCRIZIONI ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA***

Il tratto di rifiorimento della soglia esistente e dei varchi dovranno essere realizzati esclusivamente con mezzi marittimi.

Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto

In qualsiasi momento i rilievi della scogliera eseguita potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi e riparazioni spetti indennità alcuna all'Impresa; potrà, altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un palombaro di fiducia dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligata l'Impresa a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

Si ammette che la sagoma volumetrica della scogliera realizzata, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo del 5%.

#### ***Art.54.           MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE***

Fermo restando che i lavori di costruzione delle opere sono computati a corpo d'opera, per eventuali riscontri la D.L. potrà ordinare misurazioni sia continuative che saltuarie sulle quantità di approvvigionamento. A tal fine si farà riferimento ai punti di seguito riportati.

Le misurazioni che la D.L. riterrà opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le lavorazioni realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all'esecutore per eventuali quantitativi maggiori.

Il peso degli elementi lapidei per la formazione dello strato di fondazione a perdere in genere (pietrame misto di cava) deve essere determinato mediante stazzatura dei mezzi marittimi.

L'operazione di stazzatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'esecutore, o suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori.

Il peso dei carichi (pietramemisto di cava) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale.

I materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano.

#### ***Art.55.           COSTRUZIONE DELLE OPERE A GETTATA E LORO MISURAZIONE***

Rientrano nelle opere a gettata le scogliere emerse.

Le scogliere emerse distaccate da terra dovranno essere realizzate esclusivamente con mezzi marittimi. Eventuali lavorazioni con mezzi terrestri saranno consentiti solo su autorizzazione da parte della direzione lavori.

La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo con tempestività dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno pur rispettando le varie fasi previste negli elaborati progettuali che prevedono il riutilizzo del materiale salpato. In particolare nella chiusura di varchi tra opere a gettata contigue si dovranno evitare ritardi e/o sospensioni ingiustificate che potrebbero lasciare esposti i fondali prospicienti il fronte di avanzamento delle opere alla formazioni e concentrazioni di correnti marine che produrrebbero escavazioni improprie dei fondali con scalzamento delle stesse opere.



Pertanto il programma operativo dei lavori di costruzione delle opere a gettata dovrà essere predisposto dall'esecutore tenendo conto non solo della propria capacità e organizzazione di cantiere ma anche delle problematiche connesse con le inevitabili sospensioni temporanee delle attività nei fine settimana e comunque nel rispetto del tempo utile contrattuale e sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori.

Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

I materiali di cava per la formazione del nucleo e gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente da bettoline o altri mezzi marittimi. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente con attrezzature opportune.

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di rimandare uno o più massi (o addirittura tutto il carico) per sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette d'accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine, quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarità; e ciò senza che spetti indennità alcuna all'esecutore.

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che non devono avere lunghezze superiori a 20 m (venti metri) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte.

Eventuali approfondimenti del piano di fondazione delle scogliere indotti da fenomeni erosivi conseguenti al mancato tempestivo procedere dei lavori dovranno comunque essere compensati con la fornitura e versamento di quantitativi supplementari di materiale idoneo a cura e spese dell'Esecutore senza che questo possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

La mantellata in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori.

Dopo l'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguirà il rilievo e, in base a tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l'esecutore dovrà fare affinché il lavoro pervenga a regolare compimento; in particolare, disporrà i necessari lavori di rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata.

Si ammette che il posizionamento della sagoma esecutiva delle scogliere (barriere longitudinali, pennelli trasversali e piattaforme), rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo di più o meno 0,20 m (20 centimetri).

In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi o riparazioni spetti indennità alcuna all'esecutore; potrà altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un palombaro di fiducia dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligata l'esecutore a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni della Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando l'obbligo all'esecutore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei lavori.

In caso di forza maggiore, ai sensi di quanto specificato nell'apposito articolo del presente capitolato (Danni di forza maggiore), verranno riconosciuti e compensati solo i danni subiti dalle opere a gettata in tutti i loro strati e rilevati dalla Direzione dei lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 20 m (venti).

I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalità, rimangono a carico dell'esecutore.

Il pagamento delle lavorazioni (a misura) inerenti le opere a gettata verrà contabilizzato con la percentuale di avanzamento dell'opera secondo la geometria di progetto.

Le varie parti delle opere a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste per la formazione della scogliera in esame soddisfino a giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:

- l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati;
- il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria;

- la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna categoria.

In qualsiasi momento potranno essere effettuati i rilievi delle scogliere eseguite per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degradazione senza che per l'esecuzione di tali rilievi o riparazioni l'Esecutore possa pretendere compensi di sorta; potrà altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un sommozzatore di fiducia dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligato l'Esecutore a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

#### **Art.56. MODALITÀ SPECIFICHE DI ESECUZIONE DELLE OPERE**

La particolare conformazione dei luoghi e dei fondali marini consentono un'esecuzione dei lavori mediante mezzi marittimi con l'utilizzo di pontoni in quanto le quote di fondo, riferite al l.m.m., risultano essere comprese mediamente tra i - 2,00 e i - 4,00 ml.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, di seguito si riportano le varie fasi di esecuzione delle lavorazioni:

Fase 1<sup>^</sup>: Realizzazione di nuove scogliere emerse SN3 – SN4 con massi naturali di 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> categoria su basamento in pietrame misto di cava.

#### **Art.57. SCAVI IN GENERE**

Sono compresi, sotto questa voce, tutti gli scavi, eseguiti sino alla quota del livello medio del mare o fino alla profondità massima di ml -2,00 riferita sempre al livello medio del mare (l.m.m.), con qualsiasi mezzo effossorio idoneo, sia con mezzi terrestri sia con mezzo marittimo, sia da terra che da mare, su terreno qualsiasi natura e consistenza (sabbia, ghiaia, rena, ecc.) . Il prezzo contrattuale tiene conto di tutti gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto, lo scarico del materiale scavato dal punto di scavo al punto di discarica in terra o in mare quest'ultimo autorizzato ai sensi del D.M. 24.01.1996 del Ministero dell'Ambiente, nonché di tutti gli oneri relativi ad opere provvisorie (piste carrabili, puntellature, ecc.) e quelli di sistemazione, livellamento e raccordo dei materiali, sia nella zona di prelievo sia in quella di discarica (entro 20 km dal punto di scavo).

In linea di massima gli scavi dovranno essere eseguiti per zone o tronchi regolarmente assegnati dalla Direzione dei Lavori.

Una volta intrapreso il lavoro di scavo in una zona, l'Impresa dovrà continuarlo ininterrottamente, a meno di eccezionali cause di forza maggiore debitamente ammesse dalla Direzione dei Lavori.

Quando, per obiettive circostanze, l'Impresa sia costretta ad interrompere il lavoro di scavo nella zona, o tronco assegnato, l'Appaltatore dovrà ottemperare scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, intendendosi che di qualsiasi variante di posizione e di scavi eseguiti in siti diversi dal prescritto, non verrà tenuto alcun conto.

Gli scavi, con qualsiasi mezzo effettuati, a sezione obbligata, saranno eseguiti, salvo disposizioni diverse impartite dalla Direzione dei Lavori, fino alle quote prescritte e secondo le sezioni di progetto, ed i materiali estratti saranno utilizzati per ripascimento di tratti di litorale in erosione.

Se non potranno essere utilizzati per le finalità suddette dovranno essere trasportati a discarica a terra abilitata ad accettare tale tipo di materiali ovvero saranno trasportati e scaricati in mare aperto, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti leggi in materia di inquinamento e di salvaguardia della salute pubblica, in aree prescritte e definite dalle competenti Autorità Marittime. In casi particolari ove è previsto anche lo scavo subacqueo, comunque autorizzato sia dalle competenti Autorità Marittime sia da tutti gli altri eventuali Enti interessati e in conformità di quanto previsto dal suddetto D.M. 24.01.1996, il materiale escavato potrà essere trasportato e posto in opera, per essere utilizzato al ripascimento di arenili entro una distanza di km 15 dal punto di escavo.

L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni ad opere e manufatti presenti quando risulta che, nell'eseguire i detti scavi, egli non si sia uniformato esattamente alle prescrizioni dalla Direzione dei Lavori e non abbia sospeso lo scavo ai primi indizi del danno stesso.

I massi interi o rotti, gli scogli e la pietra da taglio del volume inferiore a mc 2,00, che si rinverranno nell'eseguire lo scavo, saranno salpati, trasportati e depositati, nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori, senza diritto alcuno di compenso sia per il tempo che occorre al mezzo in opera ad effettuare tali operazioni, sia per il tempo che, a causa di tali lavori, tutti gli altri mezzi impiegati nello scavo dovessero rimanere inoperosi.

L'Imprenditore, od un suo rappresentante, dovrà rilevare, in contraddittorio con il personale dell'Amministrazione, le misure degli scavi eseguiti, riferiti sempre al livello medio del mare.

Per determinare praticamente detto livello, la Direzione dei Lavori, all'inizio dei lavori, fisserà in contraddittorio con l'Impresa, il caposaldo su un manufatto ben definito, in prossimità del luogo ove si effettuano i lavori di scavo ovvero porre in opera idoneo caposaldo con misuratore di quota, quando nelle vicinanze del luogo di scavo non siano presenti manufatti inamovibili.

L'Imprenditore è tenuto alla conservazione ed al controllo di tali capisaldi sopraddetti, sino al collaudo delle opere.

Il volume degli scavi sarà ricavato per differenza tra i rilievi di prima e di seconda pianta, limitatamente alla sezione ed alle scarpate che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Per i motivi tecnici, di organizzazione del cantiere e per esigenze della D.L. il volume degli scavi potrà essere ricavato mediante la misurazione con metodo geometrico dei cassoni dei mezzi di trasporto, per il contenimento dei materiali stessi o dai pesi netti dei mezzi stessi (pesatura dei bilici o stazzatura dei mezzi marittimi) in rapporto al peso specifico degli inerti.

Le maggiori quantità derivanti da escavi difformi dalle sezioni di progetto, non saranno contabilizzate se non autorizzate dalla D.L.

Si provvederà ad eseguire la consegna, con le relative quote della zona dove dovrà essere eseguito lo scavo o in una unica operazione, oppure, di volta in volta che avanzeranno i lavori.

Dette zone verranno ben definite con segnali e con riferimenti a terra.

Per quanto riguarda il ritrovamento di ordigni bellici e di qualsiasi altro relitto, nella zona da scavare, si rimanda alle disposizioni contenute nell'apposito articolo del presente Capitolato Speciale.

#### ***Art.58. RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI***

I relitti od oggetti imprevisi rinvenuti sul fondo durante le operazioni di salpamento e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Impresa su ordine della Direzione dei Lavori: i relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010. Tutte le demolizioni e gli scavi dovranno comunque attuarsi con l'osservanza delle norme cautelative che saranno impartite sia dalle Autorità competenti sia da quelle Marittime.

#### ***Art.59. OPERE PROVVISORIALI***

Le opere provvisorie occorrenti per dare finito a regola d'arte il lavoro nei tempi e secondo le modalità contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa dell'Impresa, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell'Impresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere provvisorie.

Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprietà adiacenti alla zona dei lavori, l'Impresa è tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all'eventuale risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere in merito.

#### ***Art.60. NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI***

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile del concessionario. Nei prezzi contrattuali non sono incluse le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente per le quali è previsto un compenso non soggetto al ribasso d'asta.

I lavori da computare a misura saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dal Responsabile del procedimento.

L'Esecutore dovrà presentarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Esecutore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi e nel presente capitolato.

**Le opere da computare a misura (pietrame misto di cava e scogli 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> Categoria) saranno valutate a peso tramite le stazzature dei pontoni che verranno effettuate all'interno dell'area di cantiere (delimitata dal perimetro degli specchi acquei autorizzati) immediatamente prima dello scarico nelle sagome indicate nel progetto.**

**Le opere da computare a misura (formazione di ripascimenti) saranno valutate a metro cubo in opera secondo le modalità dell'elenco prezzi.**

#### ***Art.61. DIFETTI DI COSTRUZIONE***

L'Esecutore dovrà demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

2 Qualora l'Esecutore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all'ordine ricevuto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle opere male eseguite.

3 L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

4 Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RIFIORIMENTO DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE  
SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL  
PORTO DI FANO E BAI A METAURO. - LOTTO 2° - 1° STRALCIO - CUP  
E37B15000200000

**COMMITTENTE:** Comune di Fano

FANO, 01/12/2015

**IL TECNICO**  
Ing. Federico Fabbri



